

R.G. n. 6361/2019



TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA

*Sezione Seconda Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea*

Il Tribunale ordinario di Perugia, in composizione collegiale in persona dei Sig.ri Magistrati:

dott. Umberto Rana	Presidente
dott. Luca Marzullo	Giudice
dott. Antonio Contini	Giudice rel.

riuniti in camera di consiglio il 20 febbraio 2020,

nel procedimento iscritto a r.g. n. 6361 /2019 promosso da

██████████ con l'avv. DI PIETRO FRANCESCO

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO – Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

RESISTENTE

con l'intervento del **Pubblico Ministero** – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia; avente ad oggetto: impugnazione ex art. 35 d.lgs. n. 25 del 2008; istanza cautelare avverso inammissibilità.

ha pronunciato il seguente

DECRETO CAUTELARE

letto il ricorso depositato nell'interesse di ██████████ nato in UCRAINA il ██████████ (codice CUI ██████████) con il quale impugna il provvedimento adottato il 10 maggio 2019 e affermato notificato il 7 novembre 2019 con il quale la Commissione ha dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 29, del d. lgs. n. 25 del 2008, la domanda di riconoscimento della protezione internazionale reiterata in data 3 ottobre 2018, perché, *“la documentazione prodotta dall'istante inerisce a circostanze già fatte oggetto di valutazione in sede di esame della precedente domanda di protezione internazionale”* e poiché *“deve evidenziarsi invece l'attuale e generale situazione di*



sicurezza e stabilità politica dell'Ucraina, considerando che le più recenti ostilità sono relegate nelle regioni orientali di Donetsk e Luhansk";

visti gli art. 29 e 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, nonché gli art. 737 e ss. c.p.c.;

letta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;

rilevato che il ricorrente, la cui prima domanda di protezione internazionale è stata respinta con provvedimento del 9 marzo 2016, non impugnato, rappresenta: - di essere giunto in Italia nel 2014 nel corso dell'esacerbarsi della crisi in Ucraina, con la moglie [REDACTED] (per la quale è stato iscritta separata domanda dinanzi questo Tribunale) e le due figlie minori; - che, rispetto alla situazione già dedotta nella prima domanda di protezione respinta dall'amministrazione, è emersa, quale fatto nuovo, la concreta possibilità di essere impiegato, quale infermiere, nel corso delle operazioni militari in corso sul confine orientale dell'Ucraina; - che tale fatto nuovo è illustrato dalla pervenuta cartolina di precetto con la quale gli è stato intimato dalle autorità ucraine di presentarsi al commissariato militare il 23 gennaio 2018; - che le operazioni militari alle quali dovrebbe prendere parte possono essere caratterizzate da crimini di guerra e contro l'umanità, ai quali ha inteso e intende sottrarsi anche per ragioni religiose;

visto l'art. 29 del d.lgs. n. 25 del 2008 e ritenuto che, ai fini dell'ammissibilità della domanda reiterata di protezione internazionale, debbano essere presentati elementi nuovi, cioè nuovi fatti costitutivi del diritto alla protezione successivi al provvedimento di rigetto e perciò non esaminati dalla Commissione o dall'Autorità Giudiziaria, o nuove prove dei fatti già rappresentati, purché il richiedente dimostri di non aver potuto senza colpa produrre dette prove nelle precedenti sedi;

rilevato che la allegata effettiva concretizzazione del rischio già rappresentato nel corso della precedente fase può essere considerato un elemento nuovo, suscettibile allo stato degli atti di positiva valutazione ai fini esclusivamente cautelari avverso il provvedimento di inammissibilità;

rilevato, sotto il profilo della valutazione delle gravi e circostanziate ragioni, che gli specifici fatti costitutivi del diritto alla tutela richiesta come rappresentati non appaiono, allo stato della cognizione propria della presente fase, immediatamente smentiti dalle fonti accessibili e che la domanda è quindi suscettibile di approfondimento istruttorio;

ritenuto infine che nulla debba disporsi in ordine alle spese, trattandosi di istanza cautelare in corso di causa;

P.Q.M.

Il Tribunale ordinario di Perugia, in composizione collegiale come in epigrafe, così provvede:

- **ACCOGLIE** l'istanza cautelare e sospende l'efficacia del provvedimento impugnato;
- nulla per le spese.



- dispone, a cura della Cancelleria, la notificazione del ricorso e del presente decreto al Ministero dell'interno, presso la Commissione o la sezione che ha adottato l'atto impugnato, nonché la notificazione del presente decreto al ricorrente;

- avverte le parti che, a norma dell'art. 35-*bis*, comma 4, d. lgs. n. 25 del 2008, hanno facoltà di depositare note difensive entro i cinque giorni successivi alla notificazione del presente decreto, e ulteriori note di replica nei successivi cinque giorni.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni sopra indicate.

Perugia, 21/02/2020

Il Giudice rel.

dott. Antonio Contini

Il Presidente

dott. Umberto Rana

